

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 105
a iniziativa dei Consiglieri Latini, Santarelli
presentata in data 20 aprile 2022

ISTITUZIONE DEI CENTRI DI PREVENZIONE DEL DECADIMENTO COGNITIVO
PER I MALATI DI ALZHEIMER E PER I SOGGETTI AFFETTI
DA ALTRE FORME DI DEMENZA

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione della normativa statale e del comma 1 dell'articolo 5 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), realizza specifici interventi in favore di malati di Alzheimer e di soggetti affetti da altre forme di demenza, al fine di garantire la prevenzione del decadimento cognitivo e il mantenimento dei livelli di socialità degli assistiti attraverso la promozione di una rete di servizi sociali integrati su base volontaria e gratuita denominati "Centri di prevenzione del decadimento cognitivo", coordinata dal servizio sociale della Regione e destinati ad essere convenzionati con la stessa Regione, dopo cinque anni di ininterrotto servizio e l'ottenimento dell'accreditamento.

2. I Centri di prevenzione sono diretti, in particolare:

- a) a riconoscere la centralità dell'assistito e dei componenti della sua famiglia, colpiti dalla malattia sociale;
- b) alla prevenzione del decadimento cognitivo appena svolta la diagnosi;
- c) all'organizzazione di attività diurne per il paziente di cui alla lettera b) e di supporto alla sua famiglia sia in appositi centri sia domiciliari;
- d) alla formazione del personale socio-sanitario necessario alle attività di cui alle lettere b) e c);
- e) al collegamento con gli altri Centri di prevenzione e con la rete dei servizi socio-sanitari della Regione.

3. Ogni Centro di prevenzione può avere al massimo quindici assistiti in carico.

Art. 2
(Rete dei centri di prevenzione)

1. I Centri di prevenzione del decadimento cognitivo sono costituiti in rete fra loro.

2. La rete dei Centri di prevenzione fa parte della rete dei servizi e delle strutture della Regione, in forma aggregata su base volontaristica e gratuita e si attiene a tutte le prescrizioni della rete dei servizi regionale.

3. La rete dei servizi regionale ha il compito di indirizzo e controllo sull'attività di ogni singolo Centro e della Rete dei Centri.

4. Dopo il quinto anno solare di piena e riconosciuta attività, ogni singolo Centro di prevenzione può chiedere di essere accreditato e convenzionato con la Regione, per la specifica attività svolta e con modalità graduale, sulla base di apposito regolamento.

Art. 3

(Attività dei Centri di prevenzione)

1. I Centri di prevenzione forniscono assistenza sociale semiresidenziale, al fine sollevare la famiglia dall'impegno assistenziale per parte della giornata, riducendo il ricorso al ricovero e alle strutture e consentendo il mantenimento dell'assistito nel proprio ambiente sociale e personale. I volontari del Centro possono svolgere la loro attività anche in ambito domiciliare.

2. I Centri documentano le attività svolte, l'impiego dei volontari, gli assistiti seguiti, i mezzi e servizi impiegati.

3. I Centri possono ricevere fondi erogati da enti pubblici e privati e possono determinare quote di partecipazione dell'assistito o della sua famiglia a titolo di rimborso delle spese compiute escluse quelle per i volontari impiegati.

4. I Centri favoriscono il recupero o il mantenimento delle capacità psicofisiche degli assistiti, forniscono servizi di accoglienza per il riposo, assistenza alla persona e attività di socializzazione, assistenza anche infermieristica e servizi di supporto alla famiglia.

5. La Regione persegue l'obiettivo della presenza di un Centro di prevenzione ogni diecimila abitanti.

Art. 4

(Registro regionale)

1. Presso il Dipartimento regionale competente in materia di salute è istituito, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, il registro regionale relativo ai malati di Alzheimer e ai soggetti affetti da altre forme di demenza.

2. Il registro, articolato in sezioni distinte per forme di demenza, raccoglie dati anagrafici e sanitari, per finalità di rilevante interesse pubblico di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza.

Art. 5

(Modalità di attuazione degli interventi)

1. La Regione stabilisce i criteri per il convenzionamento con i Centri di prevenzione, che deve essere su base biennale, rinnovabile previa valutazione delle attività svolte.

Art. 6*(Disposizioni finanziarie)*

1. All'attuazione degli interventi previsti da questa legge si provvede, a decorrere dal quinto anno successivo all'entrata in vigore della medesima, con le leggi di approvazione dei bilanci di previsione della Regione.